

## Art. 32

1. La Repubblica tutela la **salute**<sup>1</sup> come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce **cure gratuite**<sup>2</sup> agli indigenti.
2. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

---

<sup>1</sup> Tanto che è nato il Tribunale del malato

<sup>2</sup> Sempre in base al reddito (v. Gratuito Patrocinio per il diritto alla difesa)